


# educatio catholica




Studi di diritto canonico e processo matrimoniale

*Studies in Canon Law and Matrimonial Process*

CONGREGAZIONE  
PER L'EDUCAZIONE  
CATTOLICA

CONGREGATION  
FOR CATHOLIC  
EDUCATION





Presentazione Generale

## *educatio catholica*

Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale\*

*Mons. G. Paolo Montini*  
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

*L'angolo di visuale dal quale l'Istruzione sarà considerata è costituito dal diritto processuale canonico. Tale prospettiva è dovuta anche alla origine dell'Istruzione che, come bene dice il titolo, è nata dalla recente riforma del diritto processuale concernente la trattazione e definizione delle cause di nullità matrimoniale.*

>>>

\* Testo della Presentazione dell'Istruzione tenuta il 3 maggio 2018 all'Incontro organizzato a Roma dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con i Rettori, i Decani e i Presidi delle Università Ecclesiastiche sulla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (Roma, 3-4 maggio 2018).





### Introduzione

Il punto di riferimento di questa relazione è necessariamente l'Istruzione recentemente edita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dal titolo *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*.<sup>1</sup>

L'angolo di visuale dal quale l'Istruzione sarà considerata è costituito dal diritto processuale canonico. Ciò è dovuto all'ambito di competenza del relatore, che non potrà affrontare tematiche più propriamente di diritto universitario e di organizzazione degli studi accademici. La limitazione di prospettiva è dovuta anche alla origine dell'Istruzione che, come bene dice il titolo, è nata dalla recente riforma del diritto processuale concernente la trattazione e definizione delle cause di nullità matrimoniale.<sup>2</sup>

### L'Istruzione trae origine dalla riforma processuale

Se è palese la notazione che l'Istruzione ha origine dalla recente riforma del diritto processuale canonico, merita attenzione l'approfondimento delle ragioni per le quali questa riforma del diritto processuale ha innescato una esigenza di revisione degli studi di diritto canonico.

#### *La semplificazione implica maggiore preparazione*

Innanzitutto la riforma del diritto processuale ha inteso operare una semplificazione del processo di nullità matrimoniale. Gli indici maggiormente evidenti di questo principio sono due.

Il primo consiste nella abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme per ottenere l'esecutività della decisione *pro nullitate*. Dopo poco più di duecento anni da quando tale principio era stato formalmente sancito, la Chiesa si trova oggi ad ammettere a nuove nozze persone che hanno ottenuto una sola pronuncia di nullità da un Tribunale, a volte costituito da un giudice unico, e avverso la quale non è stato proposto appello né dai coniugi né dal difensore del vincolo. La seconda decisione conforme obbligatoria era una sicurezza supplementare per il giudice, per le parti e per la Chiesa, perché allargava la platea di coloro che esaminavano un caso matrimoniale. Una sicurezza ritenuta neces-

saria per venire incontro alla fragilità del contraddittorio processuale nel momento in cui i coniugi fossero d'accordo nel chiedere la nullità del loro matrimonio e il difensore del vincolo condizionato dalla pressione psicologica dell'autorità ecclesiastica, preoccupata di risolvere il problema dei numerosi matrimoni falliti.

Il secondo indice di semplificazione consiste nella inaugurazione di un *processus brevior* per i casi di nullità nei quali i coniugi si esprimano concordi sulla celebrazione di questo processo semplificato e la nullità risulti manifesta, secondo criteri molto flessibili elencati nell'art. 14 della *Ratio procedendi*. In questi casi la normativa processuale è ridotta in modo consistente quanto a tempo e quanto a procedure: il Vicario giudiziale giudica applicabile il *processus brevior*, una sessione istruttoria "pubblica" è prevista, una discussione abbreviata e, infine, la decisione del Vescovo diocesano.<sup>3</sup>

La semplificazione processuale – un bene sempre e da tutti auspicato, *ça va sans dire* – implica intrinsecamente e necessariamente la maggiore specializzazione di chi opera nel processo. La standardizzazione del processo attraverso atti procedurali progressivi e precisi – resi visibili a volte da una moltitudine di formulari prestampati – guida i meno esperti nel processo e consente loro di giungere alla meta della decisione senza errori. Se e per quanto vengano meno questi supporti procedurali, l'operatore deve avere una conoscenza interiorizzata del processo che gli consente di procedere autonomamente.

In questo contesto sul difensore del vincolo, per addurre un esempio, incombe una responsabilità talmente ampia e grave, che la Segnatura Apostolica ha mutato la sua prassi e solo eccezionalmente concede nel caso dispense dal grado accademico, richiesto dalla legge.

#### *I laici*

Anche se i documenti normativi della riforma processuale non pongono la presenza dei laici tra i criteri fondamentali che l'hanno ispirata, l'articolazione della normativa di fatto consente – se proprio non promuove – una maggiore presenza di laici nei processi canonici *matrimoniali*: è sottratta alle Conferenze dei Vescovi la facoltà di permettere giudici laici, che è consentita ora in tutti i Tribunali; i collegi giudicanti possono ora integrare due giudici laici (cf. can. 1673, § 3) su tre giudici. In tal modo la riforma si dichiara esplicitamente a favore del collegio giudicante nella singola causa, piuttosto che affidare una causa ad un giudice unico: quest'ultima

<sup>1</sup> CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, 29 aprile 2018. Tra i primi commenti, M. AMBROS, *La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella pastorale matrimoniale e familiare. Una prima lettura della Istruzione „Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale“* (di prossima pubblicazione), relazione tenuta l'11 aprile 2018 in occasione degli "Incontri di formazione: Le 'regole procedurali' per le cause di nullità matrimoniale: linee guida per un'azione pastorale nel solco della giustizia", organizzati dal Tribunale di prima istanza e Tribunale di Appello della diocesi di Roma in collaborazione con il *coetus advocatorum*.

<sup>2</sup> FRANCISCUS, *Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus* [= MIDI], 15 agosto 2015, *Acta Apostolicae Sedis* [= AAS] 107 (2015) 958-967; *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam* [= RP], *ibid.*, pp. 967-970; *Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, *ibid.*, pp. 946-954; *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, *ibid.*, pp. 954-957.

<sup>3</sup> Per una prima statistica parziale del numero di *processus breviores* cf. M. ASTUDILLO, "El proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2016, primer año de vigencia del *Mitis Iudex Dominus Iesus*", in [www.vatican.va](http://www.vatican.va), sito della Segnatura Apostolica.



modalità era stata prevista proprio per supplire alla mancanza di chierici nell'organico del Tribunale.

La promozione della presenza di giudici laici richiama evidentemente una necessità di formazione dal momento che il giudice deve godere per legge del grado accademico.

*Aumentano i protagonisti del processo*

La già menzionata semplificazione del processo ha comportato nella riforma l'apparizione dell'obbligo o dell'opportunità di operatori giudiziari, che nella normativa del Codice promulgato nel 1983 erano di rara applicazione. Il riferimento è all'istruttore e all'assessore, che nel *processus brevior* sono divenuti indispensabili. Né la loro applicazione potrà ritenersi assorbita dai ministri del Tribunale: se il Vicario giudiziale designerà ordinariamente nel *processus brevior* istruttori e assessori che già sono ministri del Tribunale (giudici), buona parte della richiesta di celerità insita in questi processi svanirà.<sup>4</sup>

La moltiplicazione di questi operatori richiama evidentemente alla loro formazione.

*La fase diocesana di preparazione al processo*

La lucida prescrizione che la pastorale matrimoniale di ogni diocesi comprenda al suo interno una specifica e concretissima attenzione alle cause di nullità, comporta di diritto e di fatto una "legione" di operatori che devono essere preparati a questo servizio di consulenza supplementare, rispetto alla normativa finora vigente al riguardo e alla negligenza con la quale sinora era in molti casi tralasciata nella pastorale ordinaria la prospettiva di un processo di nullità matrimoniale.

La consulenza previa al processo di nullità si istituzionalizza e, pur non potendo riconoscersi come obbligatoria sul versante del processo, si può ritenere un diritto di tutti e, pertanto, un obbligo da parte delle diocesi che essa sia approntata.

I consulenti – non può esserci infatti consulenza senza consulenti – devono essere preparati per non essere di ostacolo al processo di nullità: un consulente impreparato terrà lontano dal processo chi potrebbe accedervi; preparerà in modo errato al processo, costringendo i ministri del Tribunale ad un doppio lavoro, per raddrizzare una causa male impostata; consentirà l'accesso al Tribunale a cause infondate, con un aggravio per il Tribunale stesso.

<sup>4</sup> I severi prescritti, infatti, che determinano tempi strettissimi per il *processus brevior* non possono derogare al prescritto del can. 1458, secondo il quale le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e scritte nel protocollo. In altre parole il *processus brevior* non può far tardare le cause trattate per processo ordinario. Donde la previsione che al *processus brevior* siano destinati operatori al di fuori dell'organico del Tribunale.



I consulenti non potranno ordinariamente essere gli stessi ministri del Tribunale, per non inficiare la indipendenza e l'imparzialità del giudizio.

I consulenti dovranno essere preparati secondo lo stadio nel quale si colloca la loro presenza; gli articoli 3-5 della *Ratio procedendi* descrivono quasi dei cerchi concentrici di consulenza e di consulenti: dal parroco, per il quale la formazione seminaristica e permanente diocesana può fornire le ragioni di un'attenzione pastorale, all'operatore di consultori familiari, dai quali è lecito attendersi un parere più fondato e approfondito, sino all'avvocato, sul quale incombe il dovere di un'informazione e di un'assistenza deontologicamente ineccepibili.

Si tratta – come ognuno vede – di un settore sterminato di formazione che si apre per la Chiesa.

**L'Istruzione come intervento necessario**

Di fronte a questo nuovo scenario normativo l'Istruzione, e un'Istruzione emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, non era un'opzione, non è stata una scelta libera, ma una necessità, una necessità istituzionale, e pure urgente.

*Richiesta esplicita di intervento*

Più di tutti gli appelli che in questi ultimi decenni si sono susseguiti in favore della formazione accademica canonistica dei ministri dei Tribunali, vale, almeno per il contesto, quello contenuto nell'esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*:

«[...] un grande numero dei Padri "ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità". La lunga durata dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto rendere evidente che "lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati". Perciò, l'attuazione di questi documenti costituisce [...] una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che





potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. *MI*, Art. 2-3)».<sup>5</sup>

*Intervento obbligato*

L'obbligo dell'intervento dell'Istruzione nasce da due fonti.

Anzitutto la competenza della Congregazione per l'Educazione Cattolica: «La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica».<sup>6</sup>

L'altra fonte è speculare a questa: inquadrare correttamente altre iniziative che hanno preso spunto dalla riforma processuale per proporre itinerari di formazione. Mi riferisco qui non solo a proposte di altre Istituzioni della Curia Romana che intendevano farsi promotrici di formazione. Mi riferisco piuttosto alla Rota Romana, che per titoli diversi, ha intrapreso qualche itinerario di formazione. Oltre all'antico Studio rotale,<sup>7</sup> si è assistito alla pubblicazione di un *Sussidio applicativo*,<sup>8</sup> che conteneva formulari inerenti alla prassi processuale, all'indizione di Corsi e Incontri sia presso la sede del Tribunale sia dislocati in diocesi, fino al *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016 con il quale il Decano della Rota Romana ha ottenuto dal Pontefice l'incarico di istituire «un *diploma minore* di formazione giuridico-pastorale per ecclesiastici e laici, non forniti dei titoli accademici richiesti dal diritto (licenza e dottorato in diritto canonico); da attuarsi con Corsi svolti sia nell'Urbe che nei continenti, come anche per via telematica».<sup>9</sup>

<sup>5</sup> «[...] magna pars Patrum "oportere dixit ut in promptu et expediti essent et, si fieri posset, omnino gratuiti, modi agendi in causis de matrimonii nullitate". Diuturnitas processuum exasperat defatigatque homines. Proxima duo Nostra de hoc argumento documenta planiorem reddiderunt agendi modum de declaratione nullitatis matrimonii. Per ea volumus etiam pateret "ut ipsum Episcopum in sua Ecclesia, cuius pastor et caput constituitur, eo ips[o] esse inter [christi]fideles sibi commissos iudicem". Idcirco "haec documenta exsequenda magnam tribuunt responsalitem Ordinariis dioecesanis, qui ipsi vocantur ad nonnullas causas iudicandas et, cuiusmodi est, ad faciliorem reddendum aditum fidelium ad iustitiam. Hoc secum fert congruam personarum institutionem, clericorum scilicet et laicorum, qui peculiari modo huic ecclesiali servitio dent operam. Necessarium ergo erit ut praesto sint hominibus separatis vel coniugibus in discrimine versantibus officium notitiarum, consilii et mediationis, coniunctum cum cura pastorali familiari, quae personas recipere quoque poterunt, praevidiam prospectantes inquisitionem matrimonialis processus (cf. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, art. 2-3)» (FRANCISCUS, *Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Amoris laetitia*, 19 martii 2016, n. 244, AAS 108 [2016] 409-410). La traduzione è dell'autore, eccetto per la prima e la terza citazione interna: la prima è della *Relatio Synodi*, n. 48, AAS 106 (2014) 904; l'altra è della *Relatio finalis*, n. 82, AAS 107 (2015) 1213.

<sup>6</sup> IOANNES PAULUS II, *Constitutio Apostolica Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 112, AAS 80 (1988) 888, come modificato dalle *Litterae apostolicae motu proprio datae Ministrorum institutio*, 16 gennaio 2013, art. 2, AAS 105 (2013) 133 e 831.

<sup>7</sup> CÉ.J.M. SERRANO RUIZ, "Riflessioni sullo Studio Rotale nel decreto "Nihil antiquius" ed altri documenti ad esso collegati", *Quaderni dello Studio Rotale* 12 (2002) 33-53, con appendice documentale 54-71.

<sup>8</sup> ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016.

<sup>9</sup> SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 22 gennaio 2016, *Quaderni dello Studio Rotale* 23 (2016) 48; contrariamente all'esplicito ordine del Sommo Pontefice che si legge in calce al *rescriptum*, esso non fu pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis* e pertanto il suo valore legislativo è escluso.

Continua il *rescriptum* menzionato: «Una Commissione, creata e presieduta dall'Ec.mo Decano, composta da Prelati Uditori, apronerà quanto prima il programma riguardante gli anni di tale Corso, le materie, i crediti e gli esami, necessari al conseguimento del diploma».

Annota G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", in *Educatio Catholica* 2/3-4 (2016) 92: «Tuttavia [il *rescriptum*] non dà un'esclusività alla Rota, per cui rimane la responsabilità delle Istituzioni accademiche o eventualmente anche di altre istanze, di organizzare tali corsi extra-accademici».

Pur non avendo quest'ultimo intervento forza derogante ai prescritti del Codice (cann. 1420, § 3; 1421, § 2 e 1435), tergiversare ulteriormente in materia da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica esponeva al rischio di erosione della competenza della Congregazione stessa, ma soprattutto sia al rischio<sup>10</sup> di sovvertimento del quadro di riferimento fondamentale costituito dal principio secondo il quale solo il grado accademico legittimo può dare l'accesso agli uffici ecclesiastici che per legge lo richiedono sia, peraltro di conseguenza, ad un pericoloso spostamento dalla formazione accademica alla formazione "professionale".

In questo senso insisto nel proporre di tener presente nella valutazione dell'Istruzione il suo carattere necessitato.

*Intervento favorito*

Non intendo passare sotto silenzio ciò che ha favorito questa Istruzione, ossia la esemplare collaborazione tra Segnatura Apostolica e Congregazione per l'Educazione Cattolica, collaborazione esemplare sia sotto l'aspetto istituzionale di due Dicasteri della Curia Romana sia sotto l'aspetto della materia e della competenza reciproca. Ne è frutto l'accenno che si trova nell'*incipit* dell'Istruzione: «La presente Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica».<sup>11</sup>

Nella stessa linea non posso esimermi dal notare l'ampia consultazione delle Istituzioni interessate, sfociata nell'*Incontro con i Decani e i Presidi delle Istituzioni di Diritto Canonico* del 20-21 ottobre 2016.<sup>12</sup>

*Intervento utile anche a più ampio raggio*

Se l'attenzione qui è rivolta esclusivamente alla riforma del processo di nullità matrimoniale, non si può omettere di notare che l'Istruzione avrà effetti, seppur indiretti, anche nel vasto campo dei procedimenti penali canonici.<sup>13</sup> La richiesta per

<sup>10</sup> Il rischio è evidente nella ambiguità in cui si muovono i testi normativi al riguardo. La prima ambiguità è nell'art. 8, § 1 RP nel quale si incarica il Vescovo, nella cui diocesi non c'è Tribunale, «ut, quam primum, [...] personae formentur quae in constituendo tribunali pro causis matrimonialibus operam navare valeant», e si indica al riguardo uno strumento («etiam per cursus institutionis permanentis et continuae») che non è costitutivamente (non conferendo il grado accademico) e strutturalmente (trattandosi di formazione permanente e continua) in grado di fornire i ministri necessari alla costituzione del Tribunale.

L'ambiguità si perpetua nel Rescritto 7 dicembre 2015 nel quale si riconosce «alla Rota Romana, oltre al munus ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di tutela dell'unità della giurisprudenza (art. 126 § 1 *Pastor Bonus* [sic]) e di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali» (AAS 108 [2016] 5); questo riconoscimento intenderebbe essere lo sviluppo normativo dell'art. 8, § 1 RP secondo cui i corsi di formazione permanente e continua sono promossi «a dioecibus, earumdemve coetibus et a Sede Apostolica in propositorum communionem» (corsivo aggiunto).

<sup>11</sup> Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Lettere 16 ottobre 2017 e 6 febbraio 2018, prot. n. 53182/17 VAR.

<sup>12</sup> Ampia recensione in *Educatio Catholica* 2/3-4 (2016) 5-94. Cf. anche M. AMBROS, «Das Studium des Kirchenrechts im Lichte der Reform des kirchlichen Eheprozessrechtes. Bericht und Reflexionen über den kanonistischen Kongress der Kongregation für das Katholische Bildungswesen vom 20. bis 21. Oktober 2016 in Rom», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 186 (2016) 375-395.

<sup>13</sup> Il riferimento naturale è alla normativa attinente ai *delicta graviora*, nonché alle facoltà speciali concesse in ambito penale alla Congregazione per il Clero e alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Per la prima di queste è stata prevista una certa proceduralizzazione.





legge del grado accademico attiene al Tribunale *qua talis*, ossia competente per tutte le cause, matrimoniali, penali e contenziose. Se, pertanto, e per quanto i processi penali, anche su materie riservate, sono esponenzialmente aumentati, richiedono maggiormente personale con grado accademico, anche nei Tribunali diocesani e interdiocesani, per il fatto che non raramente a questi Tribunali sono commesse le cause ed essi operano con ministri provvisti del grado accademico o dispensati dal medesimo.

*Intervento limitato*

Non sta a me esprimermi sulla opportunità – da alcuni ventilata – che l'intervento coinvolgesse l'impianto dato agli studi di diritto canonico dal Decreto *Novo Codice*,<sup>14</sup> proposta che non si è ritenuto di accogliere nel testo in oggetto.

**Principi confermati nell'Istruzione**

L'Istruzione non innova le norme contenute nel Codice e nella Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* [= VG]<sup>15</sup> quanto alla richiesta per alcuni uffici giudiziari del grado accademico, almeno della licenza, in diritto canonico, ottenuto in una Università o Facoltà ecclesiastica di diritto canonico (cf. can. 817), e quanto al *curriculum* degli studi necessario al conseguimento del grado accademico in diritto canonico.

L'istruzione, come d'altronde il suo autore, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, è una fonte del diritto del tutto subordinata alla legge (cf. can. 34) e quindi anche formalmente non può innovare quanto è stabilito per legge.

E per legge è stabilito che per l'assunzione all'ufficio di vicario giudiziale (can. 1420, § 4), vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, § 4), giudice (can. 1421, § 3), promotore di giustizia (can. 1435) e difensore del vincolo (can. 1435) sia requisito il grado accademico in diritto canonico. Anche il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali ha seguito la medesima scelta legislativa (cf. rispettivamente cann. 1086, § 4; 1087, § 3; 1099, § 2).

E per legge è stabilito che «[a]lle sole Università e Facoltà canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, ed ordinate a norma di questa Costituzione [*Veritatis gaudium*], compete il diritto di conferire i gradi accademici aventi valore canonico (cfr can. 817 CIC; can. 648 CCEO)» (VG 6), mentre «[I]e Facoltà, che non sono

state erette o approvate canonicamente dalla Santa Sede, non possono conferire gradi accademici aventi valore canonico» (VG 9, § 1). «Il valore canonico di un grado accademico significa che quel grado abilita ad assumere gli uffici ecclesiastici, per i quali esso è richiesto; ciò vale in particolar modo per l'insegnamento delle scienze sacre nelle Facoltà, nei Seminari Maggiori e nelle istituzioni equipollenti» (*Ordinationes* 8, § 1).

**Principi aggiunti nell'Istruzione**

Come è nella natura delle istruzioni (cf. can. 34), l'Istruzione *Gli studi di diritto canonico* non si limita a riproporre il testo di legge, ma, cogliendone lo spirito e la *ratio*, propone alcune forme attuative, esecutive e applicative, facendo appello alla discrezione di coloro che hanno il potere e la responsabilità della esecuzione nei casi singoli.

Pregevole l'appello contenuto nell'*incipit* del num. 3 dell'Istruzione. In esso si fa menzione di un principio esecutivo basilare: la legge riguarda la generalità dei casi e impone uno *standard* minimo di formazione dei ministri dei Tribunali. Ciò significa, per esempio, che un Vescovo Moderatore del Tribunale e, subordinatamente, un Vicario giudiziale, è autorizzato a richiedere:

- uno *standard* più alto di formazione e di preparazione, oltre il grado accademico della licenza, per i ministri del Tribunale che sia sotto la sua responsabilità;
- il grado accademico (licenza o dottorato) in diritto canonico per peculiari uffici giudiziari, per i quali la legge non lo richiede, ma che nel caso specifico (in questo Tribunale o in questo tipo di cause o in questa causa) è richiesto *ex natura rei* o è assolutamente conveniente;
- il grado accademico (licenza o dottorato) per accedere all'Albo degli avvocati del proprio Tribunale o anche solo per patrocinare una causa senza appartenere all'Albo proprio.

È assolutamente opportuno che l'Istruzione abbia esplicitamente menzionato questo principio generale di responsabilità, che naturalmente vale sempre, ma in modo peculiare laddove – come nel nostro caso – una riforma parziale del sistema processuale può evidenziare squilibri nell'applicazione *iuxta tenorem legis* dei canoni generali sul processo contenzioso ordinario.

**Novità proprie dell'Istruzione**

Le novità proprie dell'Istruzione riguardano l'apertura delle Facoltà di Diritto Canonico a percorsi formativi minori, che rispondano alle esigenze di formazione vecchie e nuove nell'ambito giudiziario canonico.

<sup>14</sup> Alcuni gruppi di studio chiesero nell'Incontro promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica che fossero riviste le norme del decreto: cf. G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., pp. 91-92. Cf. pure nello stesso Incontro sul tema L. NAVARRO, "Le Istituzioni di Diritto Canonico. Dal decreto *Novo Codice* ad oggi", *Educatio Catholica* 2/3-4 (2016) 60-64.

<sup>15</sup> FRANCISCUS, Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* [= VG], 8 dicembre 2017.





In concreto si propone l'istituzione dei seguenti percorsi formativi minori:

- a) il *Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale*, destinato a consentire la presentazione di soggetti ad uffici giudiziari per i quali la legge richiede il grado accademico almeno di licenza in diritto canonico: artt. 12-16;
- b) il percorso formativo destinato a abilitare i soggetti all'assunzione degli uffici giudiziari per i quali la legge non richiede alcun grado accademico in diritto canonico (Vescovo, istruttore/uditore, assessore, moderatore della Cancelleria del Tribunale, notaio, perito): artt. 17-19;
- c) il percorso formativo destinato a abilitare i soggetti all'assunzione del ruolo di consulenti di primo livello (solitamente parrocchiale): artt. 20-22;
- d) il percorso formativo destinato a abilitare i soggetti all'assunzione del ruolo di consulenti di secondo livello (solitamente in strutture stabili di carattere diocesano): artt. 23-26;
- e) il *Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale* destinato ad abilitare i soggetti all'assunzione del ruolo di consulenti di terzo livello (solitamente avvocati): artt. 27-28.

Di fronte a questo quadro pur sommario, riterrei necessario svolgere alcune osservazioni di carattere generale, che possano aiutare anzitutto a comprendere l'intento, lo spirito e l'oggetto dell'Istruzione in questo ambito.

#### *Recezione del presente*

Nel testo scritto della relazione da me tenuta il 20 ottobre 2016 ai Decani e Presidi nell'Incontro organizzato dalla Congregazione, in una lunga nota ho voluto elencare in modo volutamente rapsodico e asistemático alcune iniziative di formazione del personale giudiziario proposte da Istituzioni accademiche canoniche in Brasile, Portogallo, Spagna, Canada e Stati Uniti.<sup>16</sup>

L'intendimento era ed è semplicemente di mostrare che la Santa Sede e, ora, l'Istruzione non inventa o impone alcunché: semplicemente recepisce ciò che Istituzioni accademiche – a volte sollecitate dai Vescovi – hanno già incominciato a organizzare. Ciò che è stato riconosciuto apertamente anche nei gruppi di studio dell'Incontro dei Presidi e Decani dell'ottobre 2016.<sup>17</sup>

Ciò mostra, a mio modo di vedere, che l'Istruzione non propone un esperimento azzardato o pensato a tavolino, ma interviene su una prassi che le esigenze concrete

<sup>16</sup> G.P. MONTINI, "Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici", *Educatio Catholica* 3-4/2 (2016) 53 nota 28.

<sup>17</sup> «Il gruppo di lingua inglese comunica che tale collaborazione già esiste» (G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., p. 93).

hanno già attivato e questo – se permettete – è un buon principio di governo, perché mostra la corrispondenza tra normativa e realtà.

#### *Sistematizzazione del presente*

Come è proprio di una buona norma, non solo l'Istruzione recepisce la realtà o la consuetudine (se così è lecito esprimersi), ma, secondo la sua natura, la razionalità, la inserisce sistematicamente nell'alveo normativo ecclesiale.

Questo è il valore aggiunto della Istruzione rispetto alla realtà attuale: organizzare in modo unitario e universale i percorsi formativi minori per gli uffici giudiziari e la consulenza previa al processo canonico:

«Il gruppo di lingua spagnola afferma che la formazione di coloro che operano nei Tribunali dev'essere impartita dalle Facoltà, per cui la CEC [Congregazione per l'Educazione Cattolica] deve dare criteri sui contenuti e la certificazione e sui criteri di ammissione».<sup>18</sup>

Questo aspetto è altamente propositivo di uno *standard* dei percorsi minori, così che sia possibile dialogare molto più facilmente e con maggiore sicurezza tra Vescovi, Tribunali e Istituzioni accademiche.

#### *Promozione del presente*

L'Istruzione, dando voce e struttura alle iniziative già messe in atto da molte Istituzioni accademiche, favorirà la diffusione dei percorsi formativi minori, con due vantaggi fondamentali.

Il primo consiste nell'inserimento accademico di questi percorsi, pur senza che essi siano resi propriamente "accademici". Inserimento accademico significa allargare gli orizzonti della formazione oltre l'aspetto tecnico-funzionale, favorire l'interdisciplinarietà, inserire la formazione in un contesto scientifico. Nella prima parte dei principi generali si enumerano didatticamente sei criteri che costituiscono le specificità di un inquadramento accademico della formazione proposta.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., p. 93. In modo analogo il gruppo di lingua inglese, secondo il quale i «programmi di tali corsi dovrebbero essere approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Essi dovrebbero essere organicamente strutturati, in modo che alla fine venga rilasciato un diploma che attesti il risultato degli esami e quindi garantisca l'assimilazione della materia ricevuta» (*ibidem*).

<sup>19</sup> «Gli elementi essenziali per un percorso formativo, che devono essere inseriti in uno specifico curriculum o nell'Ordinamento degli studi da parte delle relative istituzioni competenti, sono i seguenti:

1° criteri definiti di accesso [...].

2° modalità d'insegnamento ed apprendimento definita in coerenza con il *Qualifications framework* (quadro delle qualifiche) della Santa Sede;

3° curricula definiti con la descrizione del corso secondo le figure e i compiti professionali e specifici, nonché le informazioni sul programma, con l'indicazione degli ECTS [...];

4° verifica dell'acquisizione delle relative competenze tramite prove idonee che vengono descritte nel curriculum;

5° certificazione degli esami;

6° consegna agli studenti che hanno concluso il percorso formativo del relativo attestato o diploma [...].» (Istruzione A.I.).



Il secondo, il più promettente, una scommessa quasi, rendere i percorsi formativi minori propedeutici al percorso completo del *curriculum* di formazione per l'acquisizione del grado accademico.<sup>20</sup>

### Sfide aperte dall'Istruzione

Il destino di un documento, si sa, dipende in gran parte dalla sua corrispondenza ad una reale esigenza della comunità. Ma un ruolo notevole ricopre anche l'atteggiamento di coloro ai quali spetta la sua attuazione. Un documento di solito contiene delle sfide che sono poste ai destinatari e che come tali vanno accolte e affrontate, quasi una sinergia da creare tra ciò che il documento propone (oggetto) e ciò che il documento stesso si propone (fine).

#### Per le Istituzioni accademiche

La sfida rappresentata dall'Istruzione per le Istituzioni accademiche è la loro apertura alla comunità ecclesiale e, più in generale, alla società.

Solo una Istituzione accademica, prima sensibile e poi attenta a cogliere le esigenze concrete e reali che vengono dalla comunità (nel nostro caso, ecclesiale), al cui servizio statutariamente si pone, saprà proporre con convinzione e organizzare opportunamente percorsi formativi minori per la prassi e l'esercizio della giurisdizione.

Ciò implica coltivare rapporti e relazioni all'esterno delle Istituzioni accademiche, senza rinunciare alla identità della propria proposta formativa scientifica e globale. Una Istituzione accademica può morire di asfissia volendo preservare una scienza e una metodologia pure da contaminazioni ...

Mi si consentano due esemplificazioni, tra le numerose sollecitazioni che giungono alle Istituzioni accademiche.

La prima è rinvenibile nell'art. 21 dell'Istruzione:<sup>21</sup> in esso si stabilisce un potenziamento dell'insegnamento curricolare del diritto canonico nel primo ciclo delle Facoltà di Teologia. Questo rafforzamento è funzionale soprattutto all'ambito di

<sup>20</sup> Cf. M. AMBROS, "La formazione degli operatori dei tribunali", cit., pp. 7-8 del testo dattiloscritto, che, al riguardo, fornisce anche un riferimento normativo «alle convenzioni di Lisbona».

<sup>21</sup> «§ 1. Per assicurare che gli studenti del primo ciclo in una Facoltà di Teologia e in un Istituto Teologico affiliato abbiano una conoscenza sufficiente del Diritto Canonico, sarà stabilita una durata minima di almeno tre semestri (almeno 9 ECTS) di studi del Diritto Canonico, dedicando almeno un semestre al Diritto Matrimoniale e Processuale (almeno 3 ECTS). Con gli adattamenti del caso, i medesimi criteri si dovranno adottare nell'Istituto Teologico non affiliato, che non rilascia gradi accademici, presente presso un Seminario Maggiore.

§ 2. In questa prospettiva la Facoltà di Teologia, l'Istituto Teologico affiliato e l'Istituto Teologico non affiliato devono aggiornare i propri Ordinamenti degli studi».



consulenza parrocchiale, dove ordinariamente avviene secondo la riforma del diritto processuale il primo approccio di consulenza. Il parroco deve, infatti, poter disporre di una sufficiente conoscenza del diritto per orientare e organizzare una prima consulenza a livello parrocchiale.

Questa apertura – per addurre un altro esempio – deve riguardare anche iniziative di formazione messe in atto da associazioni canonistiche nazionali, a volte di altissimo livello e di forte impatto. È questo un aspetto notevole, al quale l'Istruzione non dedica un'attenzione esplicita.<sup>22</sup> Seppur vero che tali iniziative delle associazioni canonistiche operano soprattutto in relazione alla formazione continua degli operatori, nondimeno sono proficui i contatti ricercati tra Istituzioni accademiche e questi autentici Corsi di formazione di alto livello.

#### Per le Istituzioni ecclesiali

Per i Vescovi l'Istruzione rappresenta la sfida della formazione. L'attuazione della riforma del processo di nullità del matrimonio non può sortire gli effetti intesi, se non attraverso un investimento nella formazione, che non può assolutamente restringersi ad una formazione "domestica", "interna" alle istituzioni che operano, alla trasmissione di conoscenze ed esperienze professionali tra operatori.<sup>23</sup>

I Vescovi, perciò, dovranno investire sulla formazione, che nell'Istruzione è ragionevolmente ravvicinata alle reali possibilità di ogni diocesi, anche le più piccole e più povere.

Dovranno stimolare anche le Istituzioni accademiche a predisporre percorsi minori di formazione canonica, sostenerle anche concretamente, suggerire modalità conformi alle reali esigenze processuali *in loco*.

Un dialogo, insomma.

#### Per la Segnatura Apostolica

Una sfida attende anche la Segnatura Apostolica, anche se, per la verità, è piuttosto una sfida che continua e si determina ulteriormente. La Segnatura Apostolica, fin

<sup>22</sup> L'Istruzione accenna a questi laddove menziona le iniziative di carattere *informativo* (A.I) quale parte della risposta alle nuove esigenze della riforma processuale.

Cf. G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., p. 94. Si tratta in realtà di un settore molto influente. Basti pensare ai Convegni e alle iniziative editoriali della *Canon Law Society of America*, della *Canon Law Society of Great Britain & Ireland* e dell'*Associazione Canonistica Italiana*.

<sup>23</sup> Si devono distinguere chiaramente la formazione e il tirocinio o *l'experientia fori*. La prima deve precedere assiologicamente e temporalmente; la seconda, pure indispensabile, deve essere subordinata e seguente. Questa seconda è molto diffusa nei Tribunali (G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., pp. 92-93), che mettono in atto anche iniziative di formazione permanente, anche di buon livello.





dalla promulgazione del Codice nel 1983, è attrice di una impegnativa *sintesi* tra la normativa canonica che *urges* il possesso del grado accademico per assumere gli uffici giudiziari maggiori (Vicario giudiziale, Vicario giudiziale aggiunto, giudice, promotore di giustizia e difensore del vincolo) e la realtà ecclesiale che *urges* l'esistenza e il mantenimento di Tribunali in numero sufficiente e ravvicinato ai fedeli.

Questa sintesi è data dal 1983 dall'applicazione della dispensa dai gradi accademici, della quale la Segnatura Apostolica è in tutta Chiesa l'unica titolare.<sup>24</sup> Non hanno la potestà di dispensa dal grado accademico i Vescovi diocesani, i Moderatori dei Tribunali, i Patriarchi e gli altri Gerarchi delle Chiese Orientali.

La Segnatura Apostolica ha sentito fin dall'inizio la responsabilità di questa competenza: un'applicazione larga e disinvolta avrebbe portato allo svuotamento della conquista normativa dell'obbligo del grado accademico per un servizio giudiziale competente e serio; un'applicazione rigida e insensibile avrebbe portato a privare di strutture giudiziarie e quindi del ministero della giustizia un numero non irrilevante di diocesi e comunità ecclesiali.

Su questo versante l'Istruzione è chiara e deve essere ugualmente rettamente intesa:

«Il conseguimento di un Diploma può costituire solo titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere alla Santa Sede la dispensa per esercitare gli uffici, per i quali è previsto il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico» (3, B, lett. a);

«Tale Diploma [in Diritto Matrimoniale e Processuale] non è titolo che abilita agli uffici che la normativa canonica riserva a coloro che hanno conseguito il grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Esso può costituire solo titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la dispensa per assumere chi ha ottenuto il Diploma ad esercitare gli uffici di cui sopra, che sarà concessa o negata tenendo presenti la normativa canonica, la situazione del Tribunale e tutte le circostanze di fatto (cf. can. 90, § 1 CIC [...])» (art. 12, § 2).

Il testo è chiaro, ma non mi nascondo che – come finora è stato – sarà una partita difficile spiegare che la dispensa da una legge ecclesiastica, come quella che richiede i gradi accademici, esige una «giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa» (can. 90, § 1).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Circa l'estensione dell'art. 15 delle *Normae (processuales) de graviaribus delictis* (AAS 102 [2010] 426) quanto ai Tribunali diocesani o interdiocesani ai quali sono commesse le cause, cf. *supra*.

<sup>25</sup> Precisa poi il medesimo canone che la dispensa senza la causa giusta e ragionevole è invalida, se a concederla non è il legislatore o un suo superiore.

Sono costretto, per ragioni di tempo, a rinviare alla relazione tenuta il 20 ottobre 2016, nella quale mi soffermavo sui criteri abituali di dispensa applicati finora dalla Segnatura Apostolica.<sup>26</sup> Mi limito ora ad indicare alcune modifiche già intervenute in quella prassi dopo la riforma del processo di nullità matrimoniale:

- non si concede la dispensa dal grado accademico per gli uffici di Vicario giudiziale e di difensore del vincolo in vista della costituzione di un Tribunale diocesano dopo il recesso da un Tribunale interdiocesano; detto volgarmente,<sup>27</sup> non si concede che un Vescovo lasci il Tribunale interdiocesano, al quale la diocesi è fino ad allora appartenuta, e costituisca un Tribunale diocesano, se non dimostra di avere la disponibilità *almeno* di un Vicario giudiziale e di un difensore del vincolo provvisti di grado accademico;<sup>28</sup>
- ordinariamente non si concede la dispensa dal grado accademico per un difensore del vincolo, in quanto la riforma fa cadere su di esso una responsabilità maggiore, che richiede una competenza maggiore.

In futuro, dopo l'entrata in vigore della Istruzione, la Segnatura Apostolica dovrà applicare più frequentemente e sistematicamente alcune clausole limitanti nel concedere le dispense,<sup>29</sup> quali, per esempio:

- «purché entro il termine stabilito [di concessione della dispensa] consegua il grado accademico in diritto canonico»;
- «purché il Tribunale possieda almeno un difensore del vincolo provvisto di grado accademico in diritto canonico».<sup>30</sup>

<sup>26</sup> G.P. MONTINI, "Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici", cit., pp. 47-49.

Ad ulteriore riprova del giudizio discrezionale che spetta in materia alla Segnatura Apostolica si sono aggiunte le lettere circolari *Inter numerum* del 30 luglio 2016: «Quibus relationibus super statu et activitate Tribunalium nisa, Signatura Apostolica suum potest officium [consultit ut iustitia in Ecclesia recte administratur] competentius obire, praesertim dispensationes a titulo academico pro ministris Tribunalium rationabilibus elargiendas considerare» (III, AAS 108 [2016] 952).

<sup>27</sup> La facoltà (solo apparentemente assoluta) esplicitamente riconosciuta al Vescovo di recedere dal Tribunale interdiocesano (cf. art. 8, § 2 RP) *deve* essere coordinata con: 1) la competenza del costituendo tribunale diocesano per tutte le cause (e quindi esorbitante dalla previsione del MID); 2) la necessità di intervento della Segnatura Apostolica nell'ambito della approvazione o designazione del Tribunale di appello, al di fuori della previsione del can. 1438, n. 1; 3) l'eventuale necessità della dispensa dai gradi accademici; 4) la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cf. can. 1445, § 3, n. 1; artt. 121 e 124 costituzione apostolica *Pastor bonus*; artt. 32 e 35 *Lex propria* della Segnatura Apostolica).

<sup>28</sup> «La Segnatura può intervenire per sollecitare un Vescovo diocesano ad adire ad un altro tribunale diocesano o ad un tribunale interdiocesano, se effettivamente non può avere un personale qualificato per un suo Tribunale. Infatti, tra la prossimità spaziale del Tribunale e la competenza canonica per il suo buon funzionamento, è da preferire quest'ultima»: G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., p. 90.

<sup>29</sup> Cf. anche G. GHIRLANDA, "Proposte e linee operative", cit., p. 91.

<sup>30</sup> «È auspicabile che lo stesso Supremo Tribunale metta come condizione per la dispensa che il dispensato debba continuare gli studi di Diritto Canonico per avere alla fine il rispettivo titolo, come è previsto dalla legge» (M. AMBROSIO, "La formazione degli operatori dei tribunali", cit., p. 8 del testo dattiloscritto).

La denominazione fino ad ora adoperata nei rescritti («titulus academicus») dovrà essere opportunamente mutata in quella di «gradus academicus» alla luce del titolo VII della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* («I gradi accademici e altri titoli»), nonché degli articoli 46, 47 e 52 della medesima Costituzione apostolica, che ha innovato in materia.



*Per la Congregazione per l'Educazione Cattolica*

Oltre le numerose incombenze relative all'approvazione di mutamenti di statuti e di Piani di Studio, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica spetterà – secondo il proprio statuto istituzionale – la vigilanza sulla pronta e retta attuazione della Istruzione, soprattutto perché il dialogo tra Istituzioni accademiche e istanze della comunità ecclesiale non si interrompa, anzi venga correttamente promosso.

### **Conclusione**

L'Istruzione ha origine – come si è cercato di mostrare – dalla inadeguatezza per gli Studi accademici di Diritto Canonico del principio: *o tutto o niente*. O il grado accademico secondo l'*Ordo studiorum* vigente o il praticandato presso un Tribunale (o una Curia diocesana).

Ma: *est modus in rebus!* Questa gradualità può inquietare perché, se affrontata con la staticità che predilige il principio *o tutto o niente*, può generare una confusione che non produce alcunché di nuovo rispetto alla situazione precedente.

La gradualità richiede in chi la attua la disposizione al meglio, ossia – per uscire di metafora – la tensione ad accompagnare dalla formazione iniziale al Diploma e dal Diploma al grado accademico.

Non è quindi un gioco al ribasso, ma al rialzo.